SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 21 AGOSTO 1962

(166ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » **(1678-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3071
FRANZA 3066, 3067, 3071
MOTT, *relatore* 3068, 3069
PARRI 3069
PIOLA 3069
RUGGERI 3071
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 3066, 3069, 3070, 3071

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone e De Luca Angelo sono sostituiti rispettivamente dai senatori Angelilli e Pezzini.

Interviene il Ministro delle finanze Trabucchi.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » (1678-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ha chiesto al Presidente del Senato la convocazione d'urgenza della Commissione finanze e tesoro, in quanto l'approvazione del disegno di legge è collegata necessariamente con la promulgazione, da parte del Presidente della Repubblica, di due altri disegni di legge che trovano la loro copertura nell'aumento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. Il Presidente della Repubblica non potrebbe sanzionare, infatti, due provvedimenti legislativi, esattamente quello che riguarda la sistemazione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato e quello che riguarda l'aumento del contributo all'Istituto di previdenza sociale per il fondo pensioni, se non risultasse già approvato anche il disegno di legge di copertura.

FRANZA. Sono spiacente di dover fare una dichiarazione pregiudiziale e preliminare. Vorrei non doverla e non poterla fare, ma vedo che è indispensabile. Il Ministro ci ha reso dichiarazioni veramente cortesi sulle ragioni della odierna convocazione, e quindi il mio atteggiamento potrebbe sembrare ostruzionistico, ma tale non vuol essere. La ragione del mio intervento è l'osservanza delle norme regolamentari, perchè questo disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera dei deputati l'8 agosto 1962, quando il Senato era già chiuso. Della trasmissione di questo disegno di legge al Senato non è stato possibile dare notizia in Aula; quindi i colleghi la ignorano. Nè sanno i colleghi che il Presidente del Senato ha ritenuto di dover trasmettere questo disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro in sede deliberante; non lo sanno nelle forme ufficiali previste dal Regolamento, perchè soltanto il Presidente, in realtà, può darne comunicazione.

Ora il Ministro ci fa presente che c'era la urgenza dell'approvazione del disegno di legge. Ma c'è il decreto-legge che costituisce un rimedio; non era quindi certamente indispensabile convocare la Commissione. La trasmissione non palese, non ufficiale di questo disegno di legge alla 5ª Commissione preclude la possibilità, da parte dei colleghi, di intervenire alla discussione, poichè possono intervenire, in sede di Commissione, anche coloro che non ne fanno parte, pur non avendo diritto al voto. La stampa, è vero, ha dato notizia della trasmissione, ma nè questa comunicazione nè quelle fatte personalmente ai senatori sono sostitutive dell'atto formale di comunicazione all'Assemblea dell'esistenza di un disegno di legge pervenuto dalla Camera, destinato a una Commissione del Senato per l'esame in sede deliberante.

In secondo luogo noi abbiamo già delibato la questione quando si è trattato di costituire la Commissione per la nazionalizzazione dell'industria elettrica: il Presidente del Senato, su deliberazione dell'Assemblea, ha ritenuto che prima della convocazione prevista dalla Costituzione, nessuna attività può essere svolta nè in Aula nè in Commissione; tanto è vero che il Presidente del Senato non ha potuto dare notizia in Aula della costituzione della Commissione per la nazionalizzazione, in quanto questo disegno di legge si trovava ancora pendente presso la Camera dei deputati, e quindi, d'accordo con l'Assemblea, ha deciso che i lavori restino sospesi fino alla convocazione. È questo un secondo argomento di carattere procedurale e regolamentare che impedirebbe l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Franza, vorrei precisare che quando il Segretario generale del Senato, Picella, dopo varie peripezie — perchè mi trovavo in certo rifugio di montagna nella Val di Fassa — mi ha rintracciato per darmi notizia della convocazione della nostra Commissione, ho sollevato proprio questa eccezione; mi sembrava infatti una convocazione che non tenesse conto delle esigenze di carattere regolamentare. Mi è stato tuttavia risposto che l'obiezione non aveva motivo d'essere in quanto la Giunta del Regolamento a suo tempo aveva deciso essere possibile anche una convocazione del genere, quando i senatori, tutti i senatori — e non solo quelli della Commissione competente — fossero stati debitamente e tempestivamente avvertiti.

Ho anzi a disposizione della Commissione copia di una lettera del Presidente del Se-

nato in data 18 giugno 1960, diretta ai presidenti delle Commissioni permanenti, in cui è scritto testualmente:

« La Giunta del Regolamento, nella sua ultima riunione, ha esaminato il quesito proposto dal Presidente della 5ª Commissione circa la possibilità di convocazione delle Commissioni permanenti durante i periodi di chiusura del Senato.

La Giunta ha ritenuto che non possa tassativamente escludersi detta possibilità — anche se la convocazione a Senato chiuso debba essere riservata a casi eccezionali ed urgenti — purchè sia data legale conoscenza a tutti i senatori della data di convocazione e dell'ordine del giorno della Commissione convocata, al fine di garantire loro la possibilità di esercizio delle facoltà riconosciute dall'articolo 25, ultimo comma (partecipazione a sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali si appartiene), e 26, primo comma del Regolamento (richiesta di rimessione in Assemblea di un disegno di legge assegnato in sede deliberante).

Per assicurare l'accennata legale conoscenza, occorre provvedere in uno dei modi seguenti: ».

E qui segue infatti l'esemplificazione.

F R A N Z A . Facevo parte anche io della Giunta e partecipavo a quella riunione. Ma il caso concreto all'esame della Giunta era ben diverso, in quanto si trattava di un disegno di legge di cui era già stata data notizia in Aula. Di questo disegno di legge, oggi al nostro esame, non è stata invece data notizia in Aula: il caso è diverso sostanzialmente.

P R E S I D E N T E . Ed ecco allora il seguito della lettera del Presidente del Senato, in cui sono specificati i modi necessari per assicurare la accennata legale conoscenza:

« *a*) nei casi di convocazioni durante periodi di breve aggiornamento dei lavori del Senato (per fine settimana, feste infrasettimanali e simili), l'ordine del giorno della Commissione dovrà essere affisso nell'Albo prima della chiusura del Senato. Inoltre, il Presidente della Commissione dovrà informare della convocazione la Presidenza del Senato, la quale ne darà comunicazione in Aula nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento. Va da sè che la comunicazione non è necessaria quando la seduta della Commissione ha luogo nello stesso giorno della chiusura o della riapertura dell'Assemblea.

« *b*) nei casi di chiusura del Senato (ed è questo il caso previsto dal rilievo fatto dal senatore Franza) per lunghi periodi (ferie natalizie, pasquali, estive, crisi governative, eccetera), della convocazione della Commissione (che, come si è detto, deve essere riservata a casi eccezionali), quando possibile, dovrà essere data notizia nei modi previsti alla lettera *a*), e, quando ciò non sia possibile a causa dell'intervenuta chiusura del Senato, detta notizia dovrà essere data mediante distribuzione a domicilio a tutti i senatori dell'ordine del giorno della Commissione, almeno due giorni prima della riunione.

« La prego di volersi attenere, qualora se ne presenti in futuro l'occasione, alle sopra riferite direttive della Giunta e di portarle a conoscenza della Commissione da lei presieduta ».

Mi è stata data assicurazione che le disposizioni, testè lette, prescritte dalla Giunta del Regolamento, sono state regolarmente osservate.

F R A N Z A . La mia osservazione e la mia pregiudiziale si riferiscono ad altro caso. Il caso, infatti, che ha dato luogo alla riunione e alle decisioni della Giunta, di cui ripeto, faccio parte come segretario, riguarda un disegno di legge la cui trasmissione era stata già comunicata in Aula: la trasmissione del disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati a Senato chiuso, non è stata comunicata in Aula. La Giunta del Regolamento ha deciso che si possano tenere sedute in sede deliberante a Senato chiuso, ma sempre che si tratti di disegni di legge pendenti in Senato e di cui sia già stata data notizia in Aula. I senatori presi separatamente non sono il Senato.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Franza, ha fatto il rilievo — come lei ha detto — per ragioni di scrupolo, ragioni che mi pare possano essere però superate. È ovvio che se il provvedimento fosse stato annunciato in Aula, non sarebbe sorta la questione che sorge invece quando la Commissione viene convocata durante un lungo periodo di ferie e senza che sia stata data comunicazione del disegno di legge in Aula. Credo che il caso del disegno di legge in esame rientri nella lettera e nello spirito della comunicazione in data 18 giugno 1960. Se non si fanno osservazioni, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Franza, ritengo si possa senz'altro procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego pertanto il senatore Mott, che è stato relatore del disegno di legge nel precedente esame, di riferire su quanto ha formato oggetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

M O T T , *relatore*. Ci viene rinviato con numerose variazioni formali e poche sostanziali il disegno di legge n. 1678, riguardante ritocchi alla tariffa di bollo sui documenti di trasporto, già da noi approvato nel testo governativo.

La impaginazione comparata, presentataci dagli Uffici, rende agevole il confronto tra i due testi, con richiami alle pagine.

A pagina 7 si propone di portare la tassa per i biglietti per posti-letto sulle ferrovie da lire 80 a 150, se i treni non sono celeri (di lusso), da lire 100 a 200 se di lusso.

Viene inoltre introdotta la dizione generica « documenti di trasporto », che si ripeterà successivamente nei casi di trasporto di merci, comprensiva di ogni carta che faccia fede di incarico di trasporto merce.

A pagina 9 e 11 viene proposto il conglobamento in una unica tariffa di lire 4,50 dei documenti di trasporto su linee automobilistiche, prima differenziate a seconda del tipo (extraurbane, provinciali, interprovinciali e internazionali). Resta invece la tassa di lire 6 per le linee di gran turismo e per gite turistiche effettuate con autobus.

A pagina 11 si propone ancora (articolo 9) di ridurre la tassa di lire 100 a 75 per il trasporto su ferrovie concesse, ecc. se l'abbonamento è rilasciato a prezzi ridotti; inoltre si propone di esentare dalla tassa le tessere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati.

Penso che questo emendamento abbia causato il rinvio a noi del disegno di legge in questo periodo intempestivo.

Si propone inoltre di sancire che il pagamento in modo virtuale possa essere determinato con decreto del Ministro delle finanze. Questa norma è ripetuta successivamente in più occasioni e in forma esplicita e completa a pagina 13.

A pagina 13 si nota anche la proposta di una forte riduzione di tassa per il trasporto di merci (articolo 10 della tariffa) per via terrestre.

Viene inoltre proposto che, qualora il documento di trasporto consti di più fogli, sia tassabile come fosse di un solo foglio. Questo principio viene applicato in tutti i casi successivi.

Nelle note si afferma inoltre che la corresponsione della tassa è dovere del vettore, che ha il diritto di rivalersene verso l'interessato al trasporto.

A pagina 15 (articolo 10 della tariffa) nelle note si propone di esentare i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai cento chilometri e i trasporti di acqua (esclusa la minerale) del latte e dei materiali che risulta da demolizioni.

A pagina 21 (articolo tariffa 16) si propone di ridurre da 600 a 300 lire la tassa per i biglietti di trasporto aereo, quando il costo di biglietto non superi le 6.000 lire.

A pagina 23 (articolo 17) si propone di esentare il trasporto merci su aereo per bagagli e animali non superiori di peso a 15 chilogrammi, corrispondente al bagaglio gratuito concesso.

In complesso si può dire che gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati sembrano accettabili.

Il conglobamento (articoli 6 e 7 della tariffa) sulla base di una tassa di lire 4,50 dovrebbe compensare le riduzioni proposte, in quanto l'assoluta maggioranza dei casi interessati porta un aumento. D'altro can-

to vi e sempre una certa elasticità nel metro usato per le previsioni di entrata.

La pratica dimostrerà se vi saranno sfasature e necessita di correzioni per aumento di prezzo delle merci, per necessità di coordinamento con norme del codice della strada, per obblighi di documenti non assolutamente necessari.

Ciò premesso, il relatore propone l'approvazione degli emendamenti approvati dalla Camera.

P I O L A . Gradirei avere dal Governo la conferma dell'osservazione che ha fatto il relatore Mott, e cioe se le diminuzioni di tariffa di certe voci sono compensate dalle variazioni di altre voci e se il gettito è corrispondente a quello preventivato.

M O T T , *relatore*. La dimostrazione è data dal fatto che gli autotrasportatori si lamentano di questo provvedimento perche per il 90 per cento dei casi in discussione porta l'aumento di 50 lire, mentre solo il 10 per cento dei casi porta la diminuzione di 50 lire.

P A R R I . Vorrei conoscere il gettito complessivo che ci si attende dal provvedimento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il gettito complessivo di questo provvedimento è un problema un po' difficile da poter risolvere, data la molteplicità delle modificazioni introdotte al testo fin da prima la sua presentazione al Parlamento. Inizialmente infatti si calcolava che esso potesse fornire una copertura per una somma molto maggiore; poi si è pensato di ridurne un po' la portata, perchè si considerava che, specialmente dal punto di vista delle ferrovie, che in questo frattempo avevano dovuto apportare, per altri motivi, degli aumenti di tariffe, non fosse opportuno gravare i trasporti di un peso ulteriore. Poi è accaduto che, nei riguardi dei trasporti per autocarro, l'obbligo del rilascio del documento di trasporto è stato stabilito solamente per una distanza superiore ai cento chilometri, onde evitare che ci fosse la necessità di documentazione per i piccoli trasporti di ghiaia o di terra, per esempio, necessari all'industria edile, e che non costituiscono vere e proprie imprese di trasporti. E questa è stata la seconda grossa modificazione introdotta nel provvedimento. Poi vi sono stati quei ritocchi di tariffa per cui, per alcuni tipi di trasporto si è introdotto il sistema di un bollo più basso, non solo ma si è ammesso sempre il principio della tassazione per peso e non quello della tassazione per collo, il che, naturalmente, per certe merci di particolare valore, che hanno molto volume e poco peso, ha ancora alleggerito la portata del provvedimento. Le disposizioni che riguardano, poi, gli aerei e i vagoni letto hanno importanza relativa.

Il provvedimento doveva dare inizialmente un gettito di circa 15 miliardi, ma, così ridotto, si può calcolare che non vada al di sotto dei dieci miliardi. Però da parte degli uffici si è fatto osservare che, anche con le modificazioni apportate, il disegno di legge potrà dare un po' di più del preventivavato. Basti pensare all'obbligatorietà del documento di trasporto per le merci su un percorso superiore ai cento chilometri. Tale obbligo varrà ad attrarre nell'ambito fiscale numerosi trasporti che prima ne sfuggivano. Dirò di più: che quell'aumento dal 4 al 4,50 per i trasporti su linee extraurbane, provinciali ed internazionali, porterà indubbiamente un notevole compenso alle riduzioni che sono state apportate nella struttura del provvedimento.

Devo dire che alla Camera ci sono state due grosse discussioni. La prima per la necessità del rilascio del documento di trasporto per il caso degli autotrasportatori, e il Governo si è impegnato di studiare l'argomento, perchè non è giusto che la tassa, sia pur piccola, colpisca chi esercita per conto di terzi e non chi organizza il trasporto in proprio. D'altra parte è necessario evitare con questo che il cittadino che si trasporta i bagagli al mare o in montagna, se fa più di cento chilometri debba farsi la polizza di carico. Quindi è necessario trovare un sistema che, esonerando il piccolo trasporto di masserizie non a scopo commerciale, imponga invece il documento anche alla grande industria che organizza il proprio servizio di trasporti.

Allora, data questa situazione, il Governo si è impegnato, e desidero confermarlo anche in questa sede, di studiare il modo di evitare lo squilibrio che attualmente esiste, in modo che il documento di trasporto venga veramente esteso ed inquadrato secondo un punto di vista di assoluta obiettività.

Il secondo punto su cui si è molto discusso alla Camera è stato l'opportunità o meno di aumentare il bollo sui documenti per i trasporti ferroviari. È sembrato al Governo necessario insistere sulla negativa per vari motivi che non ho alcuna difficoltà ad esporre. Il primo è che si erano ritoccate le tariffe dei biglietti ferroviari; il secondo è che già le ferrovie sono sufficientemente burocratiche ed è già sufficientemente difficoltoso il trasporto ferroviario, per cui se anche è più grave il bollo per trasporto merci per autocarro, è sempre largamente compensato dal vantaggio che tale servizio offre rispetto alle ferrovie; in terzo luogo perchè le ferrovie sono destinate dai principi sociali, per la loro natura di servizio pubblico, a servire anche linee che sono assolutamente passive mentre i trasportatori per autocarri, se la linea è passiva, tralasciano di servirla. Le ferrovie sono obbligate a far viaggiare magari un vagone con un solo barattolo di borotalco, se piace a un cittadino di spedirlo per ferrovia.

Ora, data questa diversità di impostazione, è sembrato opportuno al Governo di tener duro. Si sono fatte molte discussioni sul fatto di portare dal 4 al 4,50 la proporzionale della tassa di bollo sui contratti di trasporto nel limite della provincia; ma ha finito col vincere il Ministro delle finanze facendo i conti con la penna alla mano, calcolando che il trasporto di persone nell'ambito interregionale normalmente non supera il prezzo di mille lire. Ora su mille lire lo 0,50 per cento rappresentava un aumento di cinque lire; e poichè i trasporti di studenti, operai, eccetera, fruiscono di un trattamento speciale, in fondo si è calcolato che chi spende mille lire, come massimo, anche se ne spende cinque di più, probabilmente non se ne sarebbe accorto, come è infatti avvenuto quando è aumentato il prezzo del caffè. In realtà, poi, normalmente il prezzo di tali trasporti non arriva mai a mille lire, ma si aggira sulle 400-500 lire; quindi l'aumento è di due lire e mezzo.

Pertanto, fatti i conti, si è visto che poteva essere concesso questo piccolo compenso ai molti benefici e alle molte attenuazioni che sono state apportate a questo disegno di legge per renderlo più equilibrato e, se vogliamo dire, anche più accettabile.

P R E S I D E N T E . Mi pare allora che la nostra Commissione debba prendere atto dell'impegno del Governo per quanto concerne il problema degli autotrasportatori per conto terzi e per conto proprio, di esaminare a fondo la questione, poichè l'adozione dello stesso sistema di tassazione non corrisponde ad una misura equa.

Vorrei chiedere al signor Ministro se le norme di questo provvedimento sono armonizzate nell'ambito dei trattati della Comunità economica europea.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Abbiamo addirittura copiato l'articolo della C.E.E., secondo il quale i 100 chilometri sono il limite entro il quale la C.E.E ammette che possa non essere rilasciato il documento di trasporto; al di sopra dei 100 chilometri, deve invece essere obbligatoriamente rilasciato.

P R E S I D E N T E . Quindi cade ogni obiezione che può essere fatta su questo punto.

Mi sembra che per quanto concerne l'articolo 10 della tariffa veramente si sia andati incontro a quelle che sono state le richieste delle categorie di autotrasportatori. E di questo ho potuto rendermene personalmente conto — almeno per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige — poichè gli autotrasportatori si dichiaravano soddisfatti dell'emendamento al detto articolo 10, che ha portato un ritocco alle tariffe, ribassandole.

Volevo infine chiedere, a questo proposito, al signor Ministro, un chiarimento: nelle note si dice: « ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bol-

letta di consegna, ecc. »; in quell'« ecc. » che cosa si vuol dire?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* L'eccetera significa che non si vuole imporre alcuna forma di documento particolare, poichè il trasporto può risultare anche dalla fattura della merce trasportata.

P R E S I D E N T E . Risulterà quindi dal verbale che il trasporto può essere configurato anche dalla fattura della merce trasportata, purchè vi sia tale documento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Circa la questione del modo « virtuale » di pagamento, abbiamo introdotto la necessità dell'autorizzazione del Ministro delle finanze, perchè il modo virtuale implica alcune regole: trasporto preventivo, controlli, ecc. Se si tratta di una grossa ditta allora il sistema è conveniente; se una ditta, invece, fa dieci trasporti all'anno, conviene che paghi il bollo.

R U G G E R I . Vorrei fare una dichiarazione che è più una sollecitazione, e cioè se è possibile esercitare un maggiore controllo nei trasporti diretti. Infatti risulta che esiste già una forte evasione fiscale per quanto concerne medicinali, profumi, ecc. evasione favorita dai trasporti con camion che fanno servizio diretto e si prestano facilmente proprio all'evasione dell'I.G.E. Chiederei quindi che si studiasse uno strumento idoneo per ridurre le forti evasioni in materia.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Uno dei motivi indiretti di questo provvedimento è infatti proprio quello di esercitare un maggiore controllo sulle eventuali evasioni: regolarizzando infatti i trasporti si viene di conseguenza a regolarizzare anche il controllo.

F R A N Z A . Dichiaro che la mia astensione dalla votazione del provvedimento non è per il merito del disegno di legge, ma per lo scrupolo manifestato sulla procedibilità del suo esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, che si riferiscono tutti alle tabelle della tariffa delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

All'articolo 2 della tariffa bagagli, animali e velocipedi, alle parole: « Per ogni scontrino di spedizione o contromarca o riscontro », togliere la parola « riscontro » e aggiungere « documento di trasporto ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 5 della tariffa concerne il trasporto di persone: viene aumentata la tassa fissa dovuta su biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie: nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto, da lire 80 a lire 150; nei treni celeri (di lusso) per ogni posto, da lire 100 a lire 200.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 6 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali (1) relativi a:

a) linee extraurbane e provinciali, 4 per cento;

b) linee extraurbane e interprovinciali, 4,50 per cento;

c) linee internazionali (2), 5 per cento;

d) linee di gran turismo, 6 per cento;

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa »

con la seguente:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto

e la consegna delle cose e degli animali relativi a:

a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (1), 4,50 per cento;

b) linee di gran turismo, 6 per cento.

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 7 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali (1) relativi a:

a) linee extraurbane e provinciali, 4 per cento;

b) linee extraurbane e inteprovinciali, 4,50 per cento;

c) linee internazionali (2), 5 per cento;

d) linee di gran turismo, 6 per cento;

e) gite turistiche effettuate con autobus, 6 per cento »;

con la seguente:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:

a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali, 4,50 per cento;

b) linee di gran turismo, 6 per cento;

c) gite turistiche effettuate con autobus, 6 per cento ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 8 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e consegna delle cose ed animali (1), 4 per cento;

Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa »;

con la seguente:

« Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e consegna delle cose ed animali, 4,50 per cento;

Biglietti per servizi di noleggio per gite turistiche, 6 per cento;

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventicamente autorizzato dal Ministro delle finanze ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 9 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Tessere o biglietti di abbonamento:

se l'abbonamento è consentito a prezzi normali, 200;

se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti, 100.

Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:

valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, 400;

valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno, 1.000.

Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro ».

con la seguente:

« Tessere o biglietti di abbonamento:

se l'abbonamento è consentito a prezzi normali, 200;

se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti, 75.

Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:

valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (2), 400;

valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno (2), 1.000.

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

(1) Il pagamento delle tasse in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze.

(2) Sono esenti dal pagamento della tassa le lettere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 10 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Lettere di vettura o altri documenti equipollenti redatti nello Stato:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 50;

b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi, 50;

c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi, 100;

d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 200.

Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Per ogni lettera di vettura o altro documento cumulativi la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso che le lettere di vettura e gli altri documenti creati nello Stato per trasporti con mezzi diversi dalle ferrovie o dalle tramvie e le lettere di vettura ed i documenti per trasporti ferroviari provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie, anche progressive in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento.

Nel caso di trasporti di merci alla cui esecuzione concorra l'opera di più vettori, l'obbligo della emissione del documento e del pagamento della relativa tassa, compete ad ogni singolo vettore salvo che il documento di trasporto contenga l'indicazione dell'intero percorso e il primo vettore assuma la responsabilità del trasporto per l'intero percorso.

(1) Ogni trasporto di merci effettuate per conto di terzi deve risultare da apposito documento da emettersi ed assoggettarsi alla tassa stabilita dalla presente tariffa a cura del vettore. La tassa deve corrispondersi sul documento destinato a restare in possesso del vettore nonchè su quello che accompagna la merce. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti di cose sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie esercitate dalle industrie private e sulle tramvie a trazione meccanica, nonchè ai trasporti effettuati con i mezzi a trazione animale e con carretti a mano e ai trasporti di bagagli e cose, accompagnati o no, eseguiti a mezzo di autoservizi di linea ».

con la seguente:

« Documenti di trasporto redatti nello Stato:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 10;

b) per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 30;

c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 60;

d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, 150.

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

È data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità.

Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, eccetera, recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa. Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario in località diverse, la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i definiti destinatari delle merci, o, in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere.

Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento uno solo di essi, quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa.

L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore.

Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto.

Sono esenti da tasse:

a) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 chilometri;

b) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e meteriali di risulta, di demolizione e rifiuti.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'emendamento all'articolo 11 della tariffa consiste nella sostituzione della dizione:

« Lettere di vettura o altri documenti equipollenti provenienti dall'estero:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:

a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi, 50;

b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi, 200

Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana stessa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto presidenziale 5 giugno 1953, n. 492 ».

con la seguente:

« Documenti di trasporto provenienti dall'estero:

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi, 10;

b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi, 200.

Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto presidenziale 5 giugno 1953, n. 492

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 12 della tariffa relativa al trasporto di persone con biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri, alla voce « Modo di pagamento », presenta il seguente emendamento: alle parole « Bollo a punzone » aggiungere « o in modo virtuale (2) ». La nota (2) a piè di pagina specifica: « Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 13 reca il seguente emendamento: alle parole: « Riscontri per il trasporto » sono state sostituite le altre « Documenti per il trasporto » e, analogamente all'articolo 12, alle parole: « Bollo a punzone » sono state aggiunte le altre: « o in modo virtuale (2) » con la relativa nota.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 14 relativo alle merci (polizze di carico redatte nello Stato), è stato così emendato: alle parole: « di più fogli per ogni foglio » sono state sostituite le altre: « di più fogli, per un solo foglio ». Circa il modo di pagamento precedente, alle parole « Bollo a punzone », sono state aggiunte le parole « o in modo virtuale (2) ». La nota (2) a piè di pagina è la stessa approvata per l'articolo precedente.

Metto ai voti l'emendamento.

(*E' approvato*).

Ugualmente, all'articolo 15, relativo alle merci, per le polizze di carico provenienti dall'estero, è stato apportato lo stesso emendamento adottando la dizione: « per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio ». Relativamente al modo di pagamento, si aggiunge alla parola « punzone » le parole « o in modo virtuale (1) ». La nota a piè di pagina e la stessa approvata con gli articoli 13 e 14.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 16 (relativo ai trasporti aerei di persone) e stato apportato un emendamento per cui alla dizione:

« Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri, 600. Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate esclusivamente dagli Uffici del registro »,

e sostituita la seguente:

« Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri:

a) quando il costo del biglietto non supera le lire 6.000, 300;

b) quando il costo del biglietto supera le lire 6.000, 600.

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 17 della tariffa per trasporti aerei relativi a bagagli e animali è stato ap-

portato il seguente emendamento: alla dizione:

« Bollettini dei bagagli e lettere di trasporto degli animali, 300.

Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro ».

è stata sostituita la seguente·

« Bollettini dei bagagli superiori al peso di 15 chilogrammi e lettere di trasporto degli animali, 300.

Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

(La nota (1) a piè di pagina è quella precedentemente approvata) ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 18 relativo ai trasporti aerei di merci, al punto 1) « Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato », è stato apportato il seguente emendamento: alle parole: « per ogni foglio » sono state sostituite le altre: « composto di più fogli, per un solo foglio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Lo stesso emendamento è stato apportato al punto 2) relativo alle « Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel loro complesso, le tabelle relative alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei, le quali, con le modificazioni testè approvate, risultano del seguente testo:

TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetto gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive.	1	Persone	*a*) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta: per ciascun viaggiatore (1)	2	3	Virtuale	
			b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno: per ciascun viaggiatore	2	3	id.	
			c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo . .	2	3	id.	
			d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta	2	3	id.	
			e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria. . .	2	3	id.	
	2	Bagagli, animali e velocipedi	Per ogni scontrino di spedizione o contromarca o documento di trasporto . . .	3	3	id.	
	3	Merci	Lettere di vettura o altro documento di trasporto: a grande velocità: *a*) a collettame (2)	3	3	id.	

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a lire 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle ferrovie metropolitane nel percorso urbano.

(2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Note
			b) a carro completo o considerato come tale	100	3	Virtuale	
			a piccola velocità:				
			a) a collettame (1)	3	1	id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	1	id.	
Linee esercitate dall' Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Servizio internazionale).	4	Merci	Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a grande ed a piccola velocità:				
			a) a collettame. .	3	—	id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	—	id.	
Vetture letto sulle ferrovie.	5	Persone	Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie:				La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.
			nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto.	150	—	id.	
			nei treni celeri (di lusso) per ogni posto	200	—	id.	
Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.	6	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la conse-				La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.

(1) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
			gna delle cose e degli animali relativi a:				Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (1) .	—	4,50	Virtuale	
			b) linee di gran turismo.	—	6	id.	
Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria.	7	Persone, animali, velocipedi, bagagli e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (2). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere. La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire 1 per ogni cento lire o frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali . . .	—	4,50		

(1) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.
(2) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
			b) linee di gran turismo.	—	6		
			c) gite turistiche effettuate con autobus	—	6		
Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli pel trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio.	8	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e consegna delle cose ed animali	—	4,50	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
			Biglietti per servizi di noleggio per gite turistiche.	—	6		
Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati pel trasporto di persone.	9	Persone.	Tessere o biglietti di abbonamento:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	È dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.
			se l'abbonamento è consentito a prezzi normali.	200	—		
			se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti	75	—		
			Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:				
			valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (2)	400	—		
			valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno (2).	1000	—		

(1) Il pagamento delle tasse in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.
(2) Sono esenti dal pagamento della tassa le lettere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile).	10	Merci.	Documenti di trasporto redatti nello Stato:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data. È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità.	Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, ecc., recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa. Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario in località diverse, la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i definiti destinatari delle merci, o, in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere. Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento uno solo di essi, quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa. L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore. Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto.
			per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:				
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	10	—		
			b) per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 Kg. qualunque sia il numero dei colli. . .	30	—		
			c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli. . .	60	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . .	150	—		

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
							Sono esenti da tasse: *a*) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 Km. *b*) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e materiali di risulta, di demolizione e rifiuti.
Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile).	11	Merci	Documenti di trasporto provenienti dall'estero: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio: *a*) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. . . . . . *b*) se il peso complessivo della merce supera i 20 Kg. .	 10 200	 — —	Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492.	

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
Navigazione marittima.	12	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1):			Bollo a punzone o in modo virtuale (2).	
			a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo . . .	5	—		
			b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra . . .	100	—		
Navigazione marittima.	13	Bagagli, animali e velocipedi	Documenti per il trasporto e per la consegna di bagagli, animali e velocipedi (3)	10	—	Bollo a punzone o in modo virtuale (2).	
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	14	Merci	Polizze di carico redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio: *a*) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (2). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti	Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto

(1) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.
(2) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze.
(3) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 14 della presente tariffa.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti		Tasse dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
			Kg. qualunque sia il numero dei colli .	15	—	con la scritturazione ed impressione della data.	se create nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg.	30	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg.	40	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. .	80	—		
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
			se da scalo a scalo nello Stato . . .	80	—		
			se destinate a porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se destinate a scali oltre il Canale di Suez o lo stretto di Gibilterra. . . .	240	—		
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	15	Merci	Polizze di carico provenienti dall'estero:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Per gli esemplari di cui si	
			per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di				

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
			più fogli, per un solo foglio:			faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) oppure mediante marche. le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	15	—		
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. . .	80	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
			se provenienti da porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se provenienti da scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra . . .	240	—		
Trasporti aerei.	16	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusi-	
			a) quando il costo del biglietto non supera le lire 6.000 .	300	—		
			b) quando il costo del biglietto supera le lire 6.000 . . .	600	—		

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
						vamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti aerei.	17	Bagagli e animali	Bollettini dei bagagli superiori al peso di 15 kg e lettere di trasporto degli animali	300	—	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti aerei (articolo 958 del Codice della navigazione).	18	Merci	1) Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	La tassa di bollo, per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobili, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	50	—		
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg.	50	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg.	100	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso				

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi	Tassa dovute: Fisse	Tassa dovute: Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*Note*
		complessivo da oltre 20 a 120 Kg. . .	200	—		
		e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
		se da scalo a scalo nello Stato . . .	200	—		
		se destinate a scali all'estero	400	—		
		2) Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero: per ogni esemplare, e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	50	—		
		b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	200	—		
		c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. . .	200	—		
		d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . .	400	—		

(*Sono approvate*).

Do lettura del disegno di legge nel testo approvato dal Senato della Repubblica che non è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La tariffa allegato *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari